

## SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 233

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 ottobre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-95081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 10 agosto 2016.

**Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati.** (16A07192) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 30 agosto 2016.

**Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.** (16A07193)..... Pag. 51



**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

DECRETO 29 agosto 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (16A07072) ..... *Pag.* 55

DECRETO 31 agosto 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (16A07071)..... *Pag.* 56

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 settembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 396). (16A07070) ..... *Pag.* 57

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Garante per la protezione  
dei dati personali**

DELIBERA 15 settembre 2016.

Modifica dell'articolo 20 del regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità. (Delibera n. 355/2016) (16A07092) ..... *Pag.* 60

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prelynca» (16A07050)..... *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lectrix» (16A07051)..... *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Extroplex» (16A07052)..... *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dolipro» e «Nirolex flu tripla azione». (16A07053)... *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Zentiva» (16A07054)..... *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rizatriptan Mylan Generics». (16A07055)..... *Pag.* 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Italept» (16A07056)..... *Pag.* 63

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Plattner S.r.l., in Belluno. (16A07057) ..... *Pag.* 64

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Xarelto» (16A07058)..... *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Creon» (16A07098)..... *Pag.* 64


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Aurobindo Italia». (16A07099)..... *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klacid» (16A07100)..... *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orotre» (16A07101)..... *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaditen». (16A07102)..... *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Targosid». (16A07103)..... *Pag.* 66



Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia» con sede legale in Via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Concia delle sementi;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Patologia vegetale;
- Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 31 marzo 2016.

2. Il Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2016

*Il Capo Dipartimento:* BLASI

16A07071

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 settembre 2016.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 396).**

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;


Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settem-



bre, n. 393, nonché del 19 settembre 2016, n. 394, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'art. 1, comma 2 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i piani di impiego concordati con le amministrazioni e strutture interessate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392/2016

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

*Supporto al Soggetto attuatore per il monitoraggio di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016*

1. Fino alla scadenza dello stato di emergenza, al fine di assicurare la necessaria mobilità al Soggetto attuatore per il monitoraggio ed al gruppo di supporto di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la mobilità del predetto Soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può altresì provvedere in deroga all'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2.

*Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016*

1. Con riferimento alla prospettazione delle attività direttamente connesse con le finalità della gestione dell'emergenza da porre in essere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, i limiti massimi e l'articolazione delle misure contenute nel citato art. 5 sono rideterminati come specificato nel presente articolo.

2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva na-

zionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:

a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite;

c) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 4.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, della legge n. 225/1992, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:


a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una indennità di funzione pari al 35% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego;

b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, una indennità di funzione pari al 25% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego;

c) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, una indennità di funzione pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego.

4. Le misure previste dal comma 2, lettera c), e dal comma 3, lettera c), del presente articolo si applicano limitatamente al personale del Dipartimento della protezione civile e al personale delle strutture di protezione civile delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.

5. Al personale titolare di incarico ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999, ovvero di incarico tecnico-specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della protezione, impiegato in attività di protezione civile nei territo-



ri interessati dall'emergenza, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, può essere riconosciuta, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2016, un'indennità pari al 30% del trattamento economico lordo, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco e dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, un'indennità pari al 20% del trattamento economico lordo, sempre commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco, fermo restando quanto previsto in materia di trattamento di missione dall'art. 8 dell'ordinanza n. 394/2016.

6. Al personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, nonché quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e non si applica quanto previsto dall'art. 13 dell'ordinanza n. 394/2016.

7. Al restante personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, non si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e può essere riconosciuta, oltre all'indennità di ordine pubblico, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016.

9. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.

#### Art. 3.

##### *Ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile*

1. Al fine di garantire nel più breve tempo possibile il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative del predetto Servizio, ivi comprese le colonne mobili delle Regioni e Province autonome e delle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici di cui in premessa e nelle altre attività connesse alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei

fabbisogni finalizzati al ricondizionamento, al ripristino della funzionalità e alla manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, all'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i relativi costi di gestione.

#### Art. 4.

##### *Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194*

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e le altre Regioni e Province autonome intervenute con le rispettive colonne mobili o con squadre di volontari, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, provvede al trasferimento alle Regioni interessate delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.


2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria e alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 1 del medesimo decreto, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 7.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi e di lavori pubblici del Dipartimento della protezione civile*

1. La programmazione biennale 2017-2018 di acquisti di beni e servizi ed il programma triennale 2017-2019 di lavori pubblici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comma 505 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione dell'aggravio dell'impegno della struttura dipartimentale conseguente alle attività poste in essere a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, è definita entro il 31 dicembre 2016 e potrà essere oggetto di modulazioni successive a fronte delle diverse ed ulteriori esigenze da verificarsi entro la chiusura dello stato emergenziale in corso.



## Art. 6.

*Procedure per l'attuazione degli interventi a supporto del settore zootecnico*

1. Per l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, si può procedere entro i limiti e con le modalità stabilite dall'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016.

## Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, com-

ma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2016

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

16A07070

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 15 settembre 2016.

**Modifica dell'articolo 20 del regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità.** (Delibera n. 355/2016)

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, Segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il regolamento n. 3/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2000, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 20 che disciplina in materia di approvazione e stipulazione dei contratti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici;

Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al citato art. 20 del regolamento n. 3/2000 che tengano conto di quanto disposto dal citato nuovo Codice dei contratti pubblici;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Delibera:

1) di apportare all'art. 20 del regolamento n. 3/2000 le modifiche indicate nell'allegato «A» che costituisce parte integrante;

2) che le modifiche di cui all'allegato «A» entreranno in vigore quindici giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2016

*Il Presidente e relatore:* SORO

*Il Segretario generale:* BUSIA

ALLEGATO A

L'art. 20 del regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante per la protezione dei dati personali è sostituito dal seguente:

Art. 20 (*Approvazione e stipulazione dei contratti*). — 1. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici.

2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene sottoposta all'approvazione definitiva del dirigente del dipartimento risorse umane e strumentali. Per i contratti di importo pari o superiore a centomila euro l'approvazione definitiva è demandata al Segretario generale.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, i contratti sono stipulati dal Segretario generale o, se di importo inferiore a centomila euro, dal dirigente responsabile del dipartimento risorse umane e strumentali. I contratti, nei casi stabiliti, sono rogati da un funzionario dell'Autorità dotato di adeguata competenza in materia di contratti in qualità di ufficiale rogante. L'ufficiale rogante e, in caso di assenza e/o impedimento, il suo sostituto, vengono nominati con determinazione del Segretario generale.

4. I contratti sono stipulati secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

16A07092

